

Rep.N.41322

Racc.N.10850

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di giugno,

alle ore undici e minuti quaranta

29 giugno 2007, ore 11,40

In Cavriago (Reggio Emilia), presso il Centro S.L. La

Cremeria, Via Guardanavona n. 9,

Avanti a me Dott.ssa Raffaella Ferretti, Notaio in San Polo

d'Enza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio

Emilia, senza assistenza dei testimoni avendovi il Comparente

rinunziato con il mio assenso,

è comparso il signor:

- CIMINO SIMONE, nato a Porto Empedocle (AG) il 25 luglio

1961, residente a Monza (MI), via Frisi n. 22, (codice

fiscale dichiarato: CMN SMN 61L25 F299F), imprenditore,

domiciliato per la carica presso la sede sociale,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,

dichiarando di agire nella veste di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società


per azioni quotata:

"Arkimedica S.p.A."

con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Govi n. 25,

capitale sociale euro 10.800.000 i.v., codice fiscale e

numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Reggio



Emilia 01701100354, iscritta al n. 207263 R.E.A. presso la

C.C.I.A.A. di Reggio Emilia,

mi chiede di redigere il verbale, per la parte straordinaria,

dell'assemblea della predetta società qui riunitasi in prima

convocazione al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione del regolamento assembleare.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli articoli 5, 8, 13 e 22 dello Statuto Sociale.

2. Introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 25-bis che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il richiedente signor Cimino dott. Simone nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede dando il benvenuto agli intervenuti e richiama le comunicazioni rese in apertura dei lavori assembleari e cioè che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 29 maggio 2007 con indicazione dei requisiti necessari per l'intervento in assemblea;

- l'articolo 8 dello Statuto sociale consente di convocare l'assemblea dei soci anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;


- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- oltre ad esso Presidente sono presenti gli amministratori Signori: Torquato Bonilauri Vice-Presidente; Cinzio Barazzoni Amministratore Delegato; Paolo Prampolini Amministratore Delegato; Carlo Iuculano Amministratore Delegato; Renzo Pagliai Consigliere; Guido Arturo De Vecchi Consigliere; Vittorino Lazzaro Consigliere;

- nonché i sindaci signori: Simona Valsecchi Presidente, Mauro Bertolani Sindaco effettivo e Simone Furian Sindaco effettivo;

- mentre hanno giustificato l'assenza i Signori Antonino Iuculano, Matteo Gatti, Giuseppe Campanella, Adriano Bertolin, Giovanni Burani, Ugo Capolino Perlingieri, Consiglieri;

- il capitale sociale è di euro 10.800.000 (diecimilionitotocentomila), suddiviso in n. 86.400.000



(ottantaseimilioni quattrocentomila) azioni, senza indicazione del valore nominale;

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea (Allegato "A");

- i nominativi e le percentuali di capitale sociale posseduto da soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o di altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Tech Med srl n. azioni 23.784.162, pari al 27,53% del capitale sociale;

- Arkigest srl n. azioni 8.131.409, pari al 9,41% del capitale sociale;

- Cape Natexis Private Equity Fund n. azioni 5.217.481, pari

al 6,04% del capitale sociale;

- Tamburi Investment Partners Spa n. azioni 4.273.072, pari

al 4,95% del capitale sociale;

- Capitalia n. azioni 2.820.000, pari al 3,264% del capitale

sociale (di cui Capitalia Azionario Italia 1,453%, Capitalia

Small Cap Europe 0,810% e Capitalia Small Cap Italy 1,001%);

- Pioneer Investment Management Sgr Spa n. azioni con diritto

di voto 1.761.277, pari al 2,039% del capitale sociale (di

cui n. 700.000 senza diritto di voto 0,81%);

- Toro Assicurazioni Spa n. azioni 2.359.980, pari al 2,73%

del capitale sociale;

- Gestione Icos di Bertolin Adriano e Cimino Simone e C. Sas

n. azioni 2.136.387, pari al 2,47% del capitale sociale;

- Riunione Adriatica di Sicurtà Spa n. azioni 2.592.000, pari

al 3,00% del capitale sociale;.

- Eurizon Capital Sgr Spa n. azioni 1.900.000, pari al 2,2%

del capitale sociale;

- risulta al Consiglio l'esistenza di un patto parasociale

relativo ad azioni della Società e rilevante ai sensi


dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,

sottoscritto con effetto in data 22 giugno 2006 (e

successivamente modificato) tra azionisti titolari di n.

53.423.762 azioni della Società corrispondenti al 61,83% del

capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, che



risulta composto dai seguenti soggetti:

Azionista	N. Azioni	% sul capitale sociale	% sul totale delle azioni Sindacate
Tech Med S.p.A.	23.784.162	27,53%	44,52%
Arkigest S.r.l.	8.131.409	9,41%	15,22%
CNPEF	5.217.481	6,04%	9,77%
Tamburi Investment	4.273.072	4,95%	8,00%
Partners S.p.A			
Gestione Icos di	2.136.387	2,47%	4,00%
Bertolin Adriano e Cimino Simone e C. s.a.s.			
Cinzio Barazzoni	1.536.758	1,78%	2,88%
Paolo Prampolini	1.536.758	1,78%	2,88%
Fondamenta	1.280.660	1,48%	2,40%
Maria Bertolini	685.416	0,79%	1,28%
Carlotta Iotti	314.584	0,36%	0,59%
Torquato Bonilauri	957.517	1,11%	1,79%
Prospero Marconi	862.947	1,00%	1,62%
Alice Rabitti	768.378	0,89%	1,44%
Mario Montepietra	591.059	0,68%	1,11%
Valter Montepietra	591.059	0,68%	1,11%
Simone Cimino	756.115	0,88%	1,42%
Totale	53.423.762		100,00%

Partecipanti

61,83%

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti

qualificati e giornalisti sono stati invitati e messi in

condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- sono presenti in sala alcuni collaboratori e consulenti per

motivi di servizio ed ospiti;

- gli azionisti presenti e rappresentati sono in possesso

della legittimazione per l'intervento nella presente

assemblea;

- gli azionisti che si trovassero in carenza di

legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del

decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art.

2359 bis del codice civile sono stati invitati a dichiararlo,

e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti

dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14

maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- la relazione degli amministratori illustrativa delle

materie all'ordine del giorno dell'assemblea è stata

depositata presso la sede sociale e presso la sede della


Borsa Italiana nei quindici giorni precedenti l'assemblea, a

disposizione del pubblico, così come richiesto dalle vigenti

disposizioni e di tale deposito è stata data notizia

nell'avviso di convocazione, è stata inoltre distribuita agli

interventuti;



- gli azionisti che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori sono stati invitati a restituire la scheda di votazione; quelli invece che intendessero rientrare sono stati pregati di consegnare la scheda di votazione, firmare un modulo e ritirare l'apposita contromarca e, al rientro, consegnare la contromarca e firmare di nuovo il modulo per l'identificazione;

Il Presidente comunica che:

in questo momento, essendo le ore 11,50, sono presenti numero 9 persone, rappresentanti in proprio o per delega 17 azionisti portatori di numero 45.850.389 (quarantacinquemilioni-ottocentocinquatamilatrecentoottantanove) azioni ordinarie corrispondenti al 53,068% (cinquantatre virgola zerosessantotto) delle numero 86.400.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

* * *

Il Presidente, constatato che sono state adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, dichiara validamente costituita in prima convocazione l'assemblea straordinaria ai sensi di legge e di statuto ed essendo già stata discussa la parte ordinaria.

* * *


Il Presidente passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria e propone di trattare congiuntamente il primo e secondo punto all'ordine del giorno

in parte straordinaria relativi rispettivamente alla modifica degli articoli 5, 8, 13 e 22 dello Statuto Sociale e all'introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 25-bis che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Presidente ricorda che, come indicato nella Relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno (Allegato "B"), si rende opportuno integrare lo statuto conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303 recante disposizioni di coordinamento del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* e del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* con la Legge del 28 dicembre 2005 n. 262.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione degli amministratori riguardante gli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, poiché la stessa è stata depositata a norma di legge presso la sede della società e la Società di Gestione del Mercato, è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta ed è contenuta nel fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti e unito al presente verbale come Allegato "B".

Il Presidente propone inoltre che venga data lettura soltanto



	delle proposte di deliberazioni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea.	
	L'assemblea unanime approva.	
	Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli	
	azionisti che intendano prendere la parola ad indicare,	
	all'inizio del loro intervento, il loro nome al microfono.	
	Nessuno chiedendo la parola, su invito del Presidente io	
	notaio dò lettura della proposta di delibera sul primo e sul	
	secondo punto dell'o.d.g. straordinario infra trascritte.	
	Per il primo punto all'o.d.g. in parte straordinaria relativa	
	alla modifica degli articoli 5, 8, 13 e 22 dello Statuto	
	Sociale, di cui è stata data lettura in precedenza e di	
	seguito trascritta, e per il secondo punto all'o.d.g. in	
	parte straordinaria, riguardante l'introduzione nello Statuto	
	Sociale del nuovo articolo 25-bis che, in ottemperanza a	
	quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998 che	
	prevede i requisiti di professionalità e le modalità di	
	nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari, di cui è stata data lettura e di seguito	
	riportata,	
	il Presidente:	
	- comunica che gli intervenuti sono attualmente n. 10 (dieci)	
	rappresentanti in proprio o per delega n. 18 (diciotto)	
	azionisti, per azioni n. 53.981.798	
	(cinquantatremilioni-novecentoottantunmilasettecentonovantotto)	

pari al 62,479% (sessantadue virgola

quattrocentosettantanove) del capitale sociale;


- previa lettura da me data delle modifiche proposte, il
Presidente pone in votazione peralzata di mano ore 12,10
(dodici e dieci) con prova e controprova per contrari e
astenuti.

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica
S.p.A., vista ed approvata la relazione del Consiglio di
Amministrazione,
delibera

di modificare gli articoli dello Statuto Sociale: 5, 8, 13 e
22 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di
Amministrazione, adottando il nuovo testo di statuto sociale
allegato, conferire mandato altresì al Consiglio di
Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed Vice-Presidente per il
compimento di ogni atto necessario od opportuno per
l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le
occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro
delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera
stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti
autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle
Imprese."

delibera

di introdurre l'articolo 25-bis dello Statuto Sociale, così



come proposto dal Consiglio di Amministrazione, conferire mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice-Presidente per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."

Astenuti zero.

Nessun Contrario.

Favorevoli gli altri intervenuti.

Si riporta di seguito il testo modificato dei suddetti articoli:

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un

massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione

sino ad un massimo di n. 4.800.000

(quattromilionioctocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente

senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un

prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro

0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano

contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione

approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.

L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha conferito

agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter

del codice civile, da esercitarsi entro un termine di 5 anni

dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più

volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad

un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a

volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli

aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali

italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il

rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione

dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441,

sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato


all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai

trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una

maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso,

dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante

dall'ultimo bilancio approvato nonchè dell'andamento delle



quotazioni nell'ultimo semestre.

Art.8) L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Art. 13) La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo

di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci,

dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta

il numero.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non

superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro

del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del

Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste

presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati

mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in

conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in

possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle

disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal

Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la

Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed

inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da

solli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di

azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per


cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi

diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura

prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al

momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di

convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla



nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazioni dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,

dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli

candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto

la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come

indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza

dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero

di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il

quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio

di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati

dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior

numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure

indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un

membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del


primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo

con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché

tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla

normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a



	nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo	
	membro del Consiglio di Amministrazione da parte	
	dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza	
	quella che ottenga il maggior numero di voti.	
	Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa	
	alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista	
	verranno nominati Amministratori secondo il numero	
	progressivo con il quale i candidati sono stati elencati	
	nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purchè la	
	medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.	
	In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non	
	fosse possibile procedere alla nomina di uno o più	
	amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea	
	delibererà con la maggioranza di legge.	
	Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare	
	immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle	
	cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta	
	sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la	
	comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.	
	Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più	
	amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si	
	procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386	
	del codice civile, secondo quanto appresso indicato:	
	a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti	
	nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui	


appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art.22) L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla



legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti

decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di

amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti

stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di

onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato

disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento

adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n.

162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto

dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma,

del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30

marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei

membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie

e settori di attività strettamente attinenti a quelli

dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie

ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività

esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del

Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti

ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e

sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di

lista, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da


soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma



di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto

potrà votare una sola lista.


Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.



In ogni caso, anche Qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti. L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede. Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti


dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno uno dei suoi componenti."

Si riporta il testo aggiunto:

Art. 25-bis:

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia di amministrazione, finanza e controllo.



Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti."

Il Presidente proclama il risultato: l'assemblea ha approvato all'unanimità e nel suo complesso le proposte di delibera sopra fatte dal Presidente.

Astenuti zero.

Nessun contrario.

Favorevoli gli altri intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato: approvata all'unanimità e nella sua interezza la proposta di delibera punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in parte straordinaria.

* * *

Esaurito l'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare, e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,20 (dodici e minuti venti).

Consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti che allego sotto "A";
- la relazione illustrativa che allego sotto "B";
- lo statuto sociale che recepisce le modifiche testé approvate dall'assemblea, che allego sotto "C".


E' fatta espressa, concorde dispensa dalla lettura degli

allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, su sette fogli uso bollo, di cui occupa ventisette facciate, scritte in parte a macchina sotto mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano, del quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva ed a conferma con me lo firma in fine ed a margine, a norma di legge, essendo le ore dodici e trenta.


F.TO: CIMINO SIMONE

F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO



Elenco Interventuti

Azienda	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E
1 BONLAURI TORQUATO			657.517		1,108	11.00
2 BARAZZONI CINZIO			1.536.758		1,779	11.00
3 PRAMPOLINI PAOLO			1.536.758		1,779	11.00
4 BERTANI MILO			80.000		0,093	11.00
5 PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		ANGELONE GIOVANNI		478.035	0,553	11.00
6 MONTEPIETRA MARIO			591.059		0,684	11.00
7 RABITI ALICE		MONTEPIETRA MARIO		768.378	0,899	11.00
8 IOTTI CARLOTTA		MONTEPIETRA MARIO		314.584	0,364	11.00
9 BERTOLINI MARIA		MONTEPIETRA MARIO		685.416	0,793	11.00
10 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA		MONTEPIETRA MARIO		4.273.072	4,946	11.00
11 MONTEPIETRA VALTER		MONTEPIETRA MARIO		591.059	0,684	11.00
12 CIMINO SIMONE			756.115		0,875	11.00
13 CAPE NATEXIS SGR S.P.A.			5.217.481		6,039	11.00
14 TECH MED S.R.L.	CIMINO SIMONE		23.784.162		27,528	11.00
15 GESTIONE ICOS DI BERTOLINI ADRIANO E CIMINO SIMONE E C. S.A.S.	DE VECCHI GUIDO		2.136.387		2,473	11.00
16 STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A.	CIMINO SIMONE			1.280.660	1,482	11.00
17 MARCONI PROSPERO		MONTEPIETRA MARIO	862.947		0,999	11.00
18 ARKIGEST S.R.L.	IUCULANO CARLO		8.131.409		9,411	12.06
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
28						



ALLEGATO "B" AL REP. N. 41322/10850

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ARKIMEDICA S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di ARKIMEDICA S.p.A. (di seguito "La Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato su Finanza e Mercati del 29 maggio 2007, in Cavriago (RE) presso il centro S.L. La Cremeria, via Guardanavona n. 9 in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2007 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 luglio 2007, stesso luogo ed ora, è esposto di seguito.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del regolamento assembleare.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli articoli 5, 8, 13 e 22 dello Statuto Sociale.
2. Introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 25-bis che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del regolamento assembleare.**

Signori Azionisti,
come indicato dal Codice di Autodisciplina, le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina della informazioni privilegiate. A tal proposito tra i criteri raccomandati viene specificato che: *"Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione"*.

Nel regolamento sono indicate le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione procedendo a tal fine a specificare la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del Presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

Signori Azionisti,
ciò premesso, viene sottoposta alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il testo del regolamento assembleare proposto, delibera di approvare il Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Arkimedica S.p.A. che viene allegato al presente verbale (Allegato [*])"



In allegato il testo proposto per il Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Arkimedica S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MIN. N. 437/98 E DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 5, 8, 13 e 22 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

Il vigente statuto sociale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2006. Successivamente a tale data, è stato emanato il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303 (il "**Decreto**"), recante disposizioni di coordinamento del *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* e del *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* (quest'ultimo, il "**Testo Unico**") con la Legge del 28 dicembre 2005 n. 262 (la "**Legge sul Risparmio**").

Di seguito sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche proposte agli articoli 5, 8, 13 e 22 dello Statuto Sociale, al fine, in particolare, di adeguare lo stesso alle disposizioni del Testo Unico, come modificato dal Decreto, nei termini di legge.

Articolo 5)


Al fine di semplificare la formulazione dell'articolo 5 dello statuto riguardante il capitale sociale, si propone di modificare lo stesso eliminando il riferimento all'aumento di capitale da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito dell'offerta al servizio del collocamento finalizzato alla ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Expandi.

Articolo 8)

Si rende opportuno integrare lo statuto conformemente a quanto disposto dall'art. 126-bis del Testo Unico in forza del quale i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Si propone, pertanto, di modificare lo Statuto allineandolo con le disposizioni normative inerenti l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 13)

L'art. 147-ter, quarto comma, del Testo Unico, così come modificato dal Decreto, prevede che "*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3*". Pertanto, si propone di modificare il testo attuale dello Statuto prevedendo che ogni lista debba includere un numero di candidati - in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, uno dei quali da collocare al primo posto della lista. I candidati dovranno essere indicati distintamente al fine di consentire l'individuazione prescritta dall'art. 147-ter, primo comma, secondo periodo, del Testo Unico,



così come modificato dal Decreto, il quale stabilisce tra l'altro che le liste dei candidati debbano indicare *"quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto"*.

Inoltre, il primo comma dell'art. 147-ter del Testo Unico, come modificato dal Decreto, prevede che la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di candidati sia pari al quarantesimo del capitale sociale o *"alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate"*.

L'articolo 144-quater del regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il **"Regolamento Emittenti"**), prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori che inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo in base alla capitalizzazione delle società quotate.

Considerando che, allo stato attuale, lo Statuto di Arkimedica prevede, ai fini della presentazione delle liste per la nomina degli amministratori, una quota minima fissa pari al 2,5% del capitale, appare opportuno, al fine di garantire la necessaria flessibilità prevista dal Regolamento Emittenti in merito alle quote di partecipazione, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Per completezza si osserva che l'articolo 144-septies del Regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la determinazione di tale soglia.



L'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti prevede che le liste dei candidati debbano essere messe a disposizione del pubblico da parte della Società almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. Pertanto, al fine di non far coincidere il termine di pubblicazione delle liste con quello di deposito delle stesse presso la sede sociale, si propone di modificare il termine per il deposito delle liste dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione innalzando lo stesso da "dieci" a "quindici" giorni, allineando, tra l'altro, in tal modo il termine di deposito delle liste dei candidati alla carica di amministratori a quello previsto dal Regolamento Emittenti per il deposito delle liste dei candidati alla carica di sindaci.

L'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico come modificato dal Decreto prevede che *"almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti."* Pertanto, per meglio adeguarsi al dettato legislativo, si propone di modificare di conseguenza lo Statuto.

Articolo 22)

L'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti ha introdotto nuove disposizioni in merito ai limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell'organi di controllo. A tal fine appare opportuno modificare di conseguenza lo Statuto, facendo rinvio ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'articolo 144-sexies, comma 2, del Regolamento Emittenti stabilisce che lo Statuto possa prevedere, al fine della presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale, una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del Testo Unico come modificato dal Decreto. A sua volta il Testo Unico prevede che la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione di liste di candidati sia pari al quarantesimo del capitale sociale o *"alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate"*. L'articolo 144-quater del Regolamento Emittenti prevede diverse soglie percentuali, sia maggiori che inferiori al 2,5% del capitale, soglie stabilite in primo luogo in base alla capitalizzazione delle società quotate.



Considerando che, allo stato attuale, lo Statuto di Arkimedica prevede, ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei sindaci, una quota minima fissa pari al 2,5% del capitale, appare opportuno, al fine di garantire la necessaria flessibilità prevista dal regolamento in merito alle quote di partecipazione, prevedere che le liste possano essere presentate dagli azionisti titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.

Per completezza, si osserva altresì che l'articolo 144-*septies* del Regolamento precisa che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci debba indicare la quota di partecipazione funzionale alla presentazione delle liste: ciò comporterà quindi, in prossimità di tale assemblea, l'attivazione del Consiglio di amministrazione, preposto alla redazione dell'avviso di convocazione, per la comunicazione di tale soglia.

Il nuovo art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti prevede che le liste dei candidati debbano essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e che, nel caso in cui alla data di scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo dal termine di quindici giorni sopra previsto. Pertanto, si propone di modificare il termine per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco innalzando lo stesso da "dieci" a "quindici" giorni e di inserire una apposita previsione per il caso di deposito di una sola lista o di liste presentate da soci collegati.

Inoltre si propone di richiedere una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Al fine di adeguarsi all'articolo 144-*sexies*, comma 7 e comma 12, del Regolamento Emittenti si propone di modificare lo Statuto prevedendo che un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente siano tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico e che l'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile proceda alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Per meglio adeguarsi al dettato normativo dell'art. 148, comma 2-*bis*, del Testo Unico che prevede che "Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza", si propone di modificare di conseguenza lo Statuto.


Al fine di meglio specificare il funzionamento e i poteri del collegio sindacale sulla base delle previsioni normative contenute nel Codice Civile e nel Testo Unico, si propone di prevedere nello Statuto una nuova previsione relativa, in particolare, alla validità delle deliberazioni del collegio sindacale e ai poteri dei sindaci.

Signori Azionisti,

Qualora concordiate con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,
delibera

di modificare gli articoli dello Statuto Sociale: 5, 8, 13 e 22 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di statuto sociale allegato, conferire mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Vice-Presidente, il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e



per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."

2. Introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 25-bis che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Signori Azionisti,
al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni del Testo Unico si rende necessaria l'introduzione di un nuovo articolo.

Articolo 25-bis

L'art. 154-bis, primo comma, del Testo Unico, introduce all'interno della struttura organizzativa societaria, la nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo che lo statuto debba indicare, oltre alle modalità di nomina, anche i requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Si propone pertanto di inserire un nuovo articolo 25-bis nello Statuto, che indichi quanto richiesto dalla normativa vigente, prevedendo che il dirigente preposto debba essere in possesso di requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Il proposto art. 25-bis individua nel Consiglio di Amministrazione l'organo competente per la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e stabilisce che lo stesso debba essere dotato di adeguati mezzi e poteri per espletare il suo compito.

Signori Azionisti,
Qualora concordiate con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera


di introdurre l'articolo 25-bis dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, conferire mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice-Presidente per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."

Divieto di recesso: le modifiche allo statuto sociale sopra illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Arkimedica S.p.A.

Viene di seguito indicato il vecchio testo ed il testo, così come proposto, evidenziando le variazioni apportate.



Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 5)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioni quattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la società ha approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), mediante emissione di massime numero 24.000.000 (ventiquattromilioni) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale, aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, con sovrapprezzo, ad un prezzo di emissione minimo per azione di euro 0,41 (zero virgola quarantuno), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 5° comma, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito dell'offerta al servizio del collocamento finalizzato alla ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Expandi. Tale aumento è da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2006, con la precisazione che (i) se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a tale offerta interverrà prima della scadenza del suddetto termine, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, mentre (ii) qualora alla scadenza del termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte e ciò in conformità all'art. 2439 comma 2, del codice civile.</p> <p>Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione sino ad un massimo di n. 4.800.000 (quattromilionioctocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro 0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.</p> <p>L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioni quattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.</p> <p>Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la società ha approvato l'aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), mediante emissione di massime numero 24.000.000 (ventiquattromilioni) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale, aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, con sovrapprezzo, ad un prezzo di emissione minimo per azione di euro 0,41 (zero virgola quarantuno), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 5° comma, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito dell'offerta al servizio del collocamento finalizzato alla ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Expandi. Tale aumento è da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2006, con la precisazione che (i) se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a tale offerta interverrà prima della scadenza del suddetto termine, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, mentre (ii) qualora alla scadenza del termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte e ciò in conformità all'art. 2439 comma 2, del codice civile.</p> <p>Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione sino ad un massimo di n. 4.800.000 (quattromilionioctocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro 0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.</p> <p>L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha</p>



conferito agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro un termine di 5 anni dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso, dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato nonché dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

conferito agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro un termine di 5 anni dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso, dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato nonché dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'.

Articolo 8)

L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 13)

La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere anche non

Articolo 13)

La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere anche non

azionisti, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati

azionisti, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazioni dell'Assemblea, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 150 (dieciquindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla

dall'assemblea, tranne uno;
b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il consiglio provvederà alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;



b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza



d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il consiglio provvederà alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 22)

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma e 13, secondo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci

Articolo 22)

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma e 13, secondo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto:

durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero

del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Ogni socio, ~~nonché~~ i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, appartenenti a uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo - ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ~~ovvero che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,~~ non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno 105 (dieciquindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano



venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci

con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società d ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.


Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 più votata. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

~~La Presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto nella seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.~~

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso anche / Qualora / alla scadenza



del'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze

Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci effettivi o supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.


Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.

Articolo 25-bis)

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del decreto





legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza pluriennale in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Cavriago, 25 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Simone Cimino



ALLEGATO –

Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Arkimedica S.p.A.

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A. (di seguito la "**Società**"), con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Govi 5.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria del [•], è a disposizione dei soci presso la sede legale, sul sito internet della Società e presso il luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
3. Il Regolamento mantiene la sua validità sino a quando non verrà modificato o sostituito con delibera dell'assemblea ordinaria. Ciascuna assemblea, peraltro, prima dell'inizio dei lavori, può deliberare di non prestare osservanza in tutto o in parte alle disposizioni del Regolamento, con efficacia circoscritta a quella specifica assemblea.
4. Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello statuto vigente della Società (lo "**Statuto**") riguardanti, in particolare l'Assemblea della Società, che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

CAPO II – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

Partecipazione in Assemblea

1. Il diritto di intervento nell'assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
2. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente dell'Assemblea, dirigenti, dipendenti della Società, di società controllate o collegate e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Con il consenso del Presidente dell'Assemblea possono assistere all'Assemblea, quali semplici uditori, esperti, analisti finanziari, consulenti e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Tali soggetti dovranno pervenire presso il luogo fissato per l'assemblea in tempo utile per le necessarie verifiche.
4. La partecipazione dei rappresentanti la società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio della Società non necessita di alcuna formalità.
5. Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più soci intervenuti, il Presidente, leggerà o farà leggere al segretario l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.



Articolo 3


Accertamento della identità e della legittimazione

1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi delle disposizioni normative e statutarie applicabili.
2. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno mezz'ora prima di quella fissata per la riunione, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
3. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario che tiene i relativi conti. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
4. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve consegnare i documenti di legittimazione propri e degli aventi diritto e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza.
5. Tutti i soci intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti o gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.
6. Salva diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
7. Ai fini di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla sede legale della Società con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
8. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Articolo 4

Apertura dell'Assemblea

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo il giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello Statuto. Quindi il Presidente dell'Assemblea o il segretario comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.



3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto e per il servizio d'ordine, può utilizzare personale ausiliario appositamente incaricato.
5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.
6. Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri soggetti aventi diritto presenti, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Gli elenchi dei soci presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'assemblea.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, ovvero l'Assemblea sia andata deserta, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.



CAPO III – DELLA DISCUSSIONE

Articolo 5 Ordine del giorno

1. Il Presidente o, su suo invito, il segretario o i soggetti che lo assistono ai sensi dell'art. 4 comma 3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, a condizione che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6 Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e ai soci che l'abbiano richiesta ai sensi del presente articolo.
2. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata al personale incaricato dalla Società presente agli ingressi dei locali al momento del ritiro dell'apposito documento di controllo prima dell'ingresso in Assemblea, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.
3. Il Presidente può autorizzare nel corso della discussione anche la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti, in coda a quelli che si sono iscritti per ogni argomento all'ordine del giorno e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.




4. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di intervento, se due o più domande sono state presentate contemporaneamente, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
5. Tutti coloro che intendono intervenire hanno il diritto di prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione.
6. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
7. Ciascun socio o avente diritto ad intervenire può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno; può tuttavia chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.
8. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dai locali in cui si tiene l'adunanza per tutta la fase della discussione dell'argomento stesso.
9. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.
10. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.
11. Su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci nonché coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'art. 4 comma 3.
12. Ultimate le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea procede quindi a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento.
13. Gli interventi, a norma dell'art. 2375 del codice civile, sono riassunti nel verbale a seguito di specifica richiesta dei soci intervenuti.

Articolo 7

Poteri del Presidente dell'Assemblea

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito, il diritto agli interventi ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

2. Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

3. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

4. Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, a condizione che l'Assemblea non si opponga; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

5. In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

CAPO IV – DELLA VOTAZIONE

Articolo 8

Operazioni preliminari al voto

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette nei locali dell'adunanza coloro che fossero stati allontanati durante la fase della discussione.

3. I provvedimenti di cui al precedente art. 6 comma 8, possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Articolo 9

Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, per ciascuna Assemblea, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti, può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

2. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

3. I soci che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni.


4. Al termine delle votazioni viene effettuato il computo dei voti, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

5. Il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 10

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.



A large, handwritten signature in black ink.

CAPO V –DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifiche del Regolamento assembleare




1. Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze richieste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 12

Normativa di rinvio

1. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e dello Statuto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The signature is written in a cursive style.

ALLEGATO "C" AL REP. N. 41320/10850

STATUTO

ARKIMEDICA S.p.A

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata "ARKIMEDICA S.p.A."

Articolo 2)

La Società ha sede nel comune di Cavriago (Reggio Emilia).

Nelle forme di legge e di statuto la Società potrà:

(a) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in Italia ed all'estero;

(b) trasferire altrove la sede sociale, nonché l'indirizzo della sede legale.

Articolo 3)


La durata della Società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO

Articolo 4)

La Società ha per oggetto sociale:

(a) l'assunzione, la negoziazione e la gestione di partecipazioni in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, con particolare ma non esclusivo riferimento al settore medicale, sanitario e dell'assistenza alla persona in senso lato;



(b) l'attività di sviluppo strategico e progettuale e di direzione e coordinamento delle società da essa controllate, la prestazione a tali società e alle società partecipate di assistenza e coordinamento tecnici e/o finanziari e/o commerciali e di servizi in genere, con particolare riferimento all'assistenza alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa e commerciale delle società controllate e/o partecipate; il compimento di operazioni finanziarie nell'ambito di società del gruppo di appartenenza, il finanziamento della società cui partecipa anche indirettamente e la conclusione di accordi finanziari per il coordinamento finanziario della attività delle stesse.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi.

Rimane comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività qualificate dalla legge come finanziarie.

Rimangono pure escluse tutte le attività relative alla raccolta del risparmio ed ogni altra attività riservata a

norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.


CAPITALE SOCIALE - AZIONI -RECESSO

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila) ed è suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioni quattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Con delibera dell'assemblea in data 21 aprile 2006, rettificata a seguito del frazionamento del valore nominale delle Azioni con delibera in data 13 giugno 2006 e dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in data 17 luglio 2006, la Società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale della Società sino ad un massimo di euro 600.000 (seicentomila), mediante emissione sino ad un massimo di n. 4.800.000 (quattromilionioctocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente senza indicazione di valore nominale da emettersi ad un prezzo non inferiore alla parità contabile, pari a Euro 0,125, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari del piano contemplati nel Regolamento del piano di incentivazione approvato dall'assemblea in data 21 aprile 2006.

L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2007 ha conferito agli amministratori delega ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, da esercitarsi entro un termine di 5 anni



dalla delibera del 30 aprile 2007, ad emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili e/o cum warrant fino ad un ammontare massimo di Euro 30.000.000, e nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da riservare ad investitori istituzionali italiani od esteri, fatta avvertenza che, in ogni caso, il rapporto di conversione, sul quale al momento dell'emissione dovrà essere rilasciato parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, del codice civile, dovrà essere allineato all'andamento del mercato in un periodo non superiore ai trenta giorni antecedenti l'emissione, salvo una maggiorazione fino ad un massimo del 30% e, in ogni caso, dovrà tener conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato nonché dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Articolo 6)

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 7)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti da norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della Società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Articolo 8)


L'Assemblea è convocata a norma di legge dal Consiglio di Amministrazione della Società nella sede sociale o altrove, in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: 'Il Sole 24 Ore' o 'MF/Milano Finanza' o 'FM - Finanza e Mercati'.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tali integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 9)

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.



L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari circostanze previste dalla vigente normativa, da accertarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in terza convocazione con le modalità e i termini previsti per la seconda convocazione.

Articolo 10)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, abbiano depositato le proprie azioni, ovvero apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati, presso la sede della Società ovvero presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Articolo 11)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza

di questi, da qualsiasi altro Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza, da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione ed il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Articolo 12)


Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13)

La Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 18 (diciotto) membri nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non



superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati - in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e

quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo

93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non

possono presentare né votare, direttamente, per interposta

persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali contenenti

un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche

personali e professionali di ciascun candidato alla carica

nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni

di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso

di convocazioni dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le

hanno presentate, devono essere depositate presso la sede

della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni

eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla

disciplina pro tempore vigente, con la documentazione

comprovante il diritto di presentazione della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state

osservate le previsioni dei precedenti commi si considera


come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,

dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli

candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto

la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista,



l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come

indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza

dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero

di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il

quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio

di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati

dall'assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior

numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure

indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un

membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del

primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo

con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché

tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla

normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a

nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo

membro del Consiglio di Amministrazione da parte

dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza

quella che ottenga il maggior numero di voti.


Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purchè la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza d'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice Presidente.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero



necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14)

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina il suo Presidente.

Il Consiglio può nominare uno o più Vicepresidenti, come pure uno o più Amministratori Delegati, che avranno anche funzioni vicarie del Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche esterno al Consiglio.


Articolo 15)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, inviata per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con avviso da spedirsi, con le modalità di cui sopra, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione



può deliberare quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 16)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vicepresidente o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altro Amministratore, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio stesso.

Articolo 17)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

Articolo 18)

Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile,


l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 19)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di cui all'articolo 2381 del codice civile ad un Comitato esecutivo, come pure ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 che precedono.



Inoltre è ammessa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di procuratori, anche in forma stabile, per singoli atti od operazioni ovvero per categorie di atti od operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Articolo 20)

La rappresentanza e la firma sociale, salve le deleghe conferite, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva tra loro, a seconda di quanto sia deciso dal Consiglio di Amministrazione che procede alla loro nomina e che determina i loro poteri e le loro attribuzioni.

La firma dell'amministratore delegato attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 21)

Ai Consiglieri di amministrazione e ai membri del Comitato esecutivo spetterà il compenso determinato dall'Assemblea.

Inoltre, agli Amministratori investiti di particolari cariche spetteranno i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22)


L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

In particolare i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n.

162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie



ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina, che sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla

carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla

carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in

ogni sezione mediante numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate,

devono essere depositate presso la sede della società almeno

15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea

in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma

di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente,

con la documentazione comprovante il diritto di presentazione

della lista.

La lista per la presentazione della quale non siano state

osservate le previsioni dei precedenti commi si considera

come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,

dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i

candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la

propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di


incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti

dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco

della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo

degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di

regolamento vigenti.



Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.


In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche Qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni sopra previsto dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 del codice civile procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto



del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti.

Articolo 23)

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla redazione del bilancio così come previsto dalla legge.

Articolo 25)


Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

Gli utili non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui diverranno esigibili.

Articolo 25-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio



1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonchè da un'esperienza pluriennale in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26)

In caso di scioglimento della Società, le modalità per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 27)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.TO: CIMINO SIMONE

F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dott.ssa Raffaella Ferretti Notaio

in San Polo d'Enza, che la presente copia composta di
quattordici fogli e ventidue mezzi fogli è conforme
all'originale firmato in ogni foglio.

Rilasciato a San Polo d'Enza oggi 25 luglio 2007

Registrato a
REGGIO EMILIA
il 25/7/2007
n. 13594
Esatte
Euro 168,00
trascrizione
Euro _____

Raffaello Biondi

